

Ministero della giustizia

COMUNICATO URGENTE

8 marzo 2020 ore 17.30

In data 7 marzo 2020, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, è stato firmato il decreto-legge recante “*misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”. Il testo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata di oggi ed entrerà in vigore in pari data.

Col presente comunicato s'intende fornire una prima rapida anticipazione dei contenuti del D.L., per consentire agli operatori e agli utenti del servizio giustizia di procedere immediatamente ad ogni opportuna variazione delle attività programmate.

Il Decreto legge risponde alla straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e dell'attività connessa.

Innanzitutto, viene introdotto, con efficacia immediata, un «*periodo cuscinetto*», che va

da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020.

In questo periodo – salve le eccezioni previste dal decreto – le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d'Italia sono **rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e dunque non saranno tenute.**

Durante il medesimo periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, ferme le eccezioni di seguito richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Fanno **eccezione alla regola del rinvio d'ufficio** e quindi saranno **normalmente tenute:**

NEL SETTORE CIVILE

- 1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

NEL SETTORE PENALE

2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:

- a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Il periodo “*cuscinetto*”, ferma restando la trattazione degli affari sopra elencati, consentirà ai dirigenti degli uffici giudiziari di aver sufficiente tempo per realizzare misure organizzative *ad hoc*, che saranno efficaci fino al 31 maggio 2020.

Attenzione, resta ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9.

Il decreto-legge contiene anche misure specifiche in materia di prescrizione e decadenza nonché attinenti al decorso dei termini nei procedimenti penali; sono anche inserite delle disposizioni specifiche per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni.

Il decreto-legge prevede anche che, dall'8 marzo e fino al 31 maggio 2020, *negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Per quanto riguarda gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni, dal 9 marzo e sino al 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti della normativa vigente. Inoltre, tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

Le disposizioni relative alla trattazione delle udienze, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Il decreto-legge introduce anche misure riguardanti la giustizia contabile ed amministrativa.

Per quest'ultima, si prevede, in particolare, che si applichino dall'8 marzo 2020 e fino alla data del 22 marzo 2020, le disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo (regime della sospensione feriale).